

**Legislatura 17^a - Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani -
Resoconto sommario n. 49 del 18/06/2014**

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2014

49^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MANCONI](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Roberto Piscitello, direttore generale dei detenuti e del trattamento presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [MANCONI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del dottor Roberto Piscitello, direttore generale dei detenuti e del trattamento presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sul regime di detenzione relativo all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 10 giugno scorso.

Il presidente [MANCONI](#), ringrazia per la sua partecipazione alla seduta odierna il dottor Roberto Piscitello, direttore generale dei detenuti e del trattamento presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e inquadra l'audizione nell'ambito dell'indagine che la Commissione sta conducendo sul sistema penitenziario italiano e in particolare sul regime di detenzione relativo all'articolo 41-*bis*.

Il dottor PISCITELLO, direttore generale dei detenuti e del trattamento presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel ringraziare per l'opportunità offerta, precisa che svolgerà il suo intervento prevalentemente sugli aspetti attuativi del regime del 41-*bis* e riassume in poche parole i passaggi normativi che hanno portato alla definizione dell'attuale regime, facendo in particolare riferimento alla [legge n. 94/2009](#). Come è noto, tale regime di detenzione speciale consiste in un insieme di limitazioni volte a ridurre la frequenza dei contatti con l'esterno degli esponenti di vertice delle organizzazioni criminali allo scopo di evitare che vengano commessi nuovi reati. I detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* si trovano in dodici istituti penitenziari con dodici sezioni maschili, una sezione femminile a L'Aquila, che ospita 7 detenute, e una sezione per internati, nella quale si trova una sola persona. La distribuzione sul territorio dei detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* viene fatta in base all'operatività dell'organizzazione di appartenenza, tenuto conto anche di incompatibilità segnalate dall'autorità giudiziaria. L'allocazione dei detenuti avviene sempre in cella singola. I momenti di socialità hanno la durata di due ore, per gruppi composti al massimo da quattro persone. Vengono evitati contatti tra personaggi di spicco della criminalità, e

ciò a prescindere dalle formazioni malavitose alle quali appartengono. Le diverse leggi che hanno operato sul regime del 41-*bis*, in particolare la [legge n. 279/2002](#), e, soprattutto, la [legge n. 94/2009](#), hanno definito analiticamente le singole prescrizioni del regime speciale. Si è perciò ridotta al minimo la discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria. In particolare, in base alla più recente normativa, i detenuti del 41-*bis* possono effettuare un solo colloquio al mese. Tale colloquio avviene all'interno di locali attrezzati, che vedono la presenza, tra l'altro, di un vetro divisorio che impedisca il passaggio di oggetti. Come è noto, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 376/1997 è stata introdotta la possibilità di effettuare colloqui con figli minori di 16 anni senza il vetro divisorio. L'età dei minori è stata abbassata da 16 ai 12 anni nel 2003, con la circolare n. 3592/6042, poiché l'esperienza aveva mostrato che ai minori di età più elevata potevano essere affidati messaggi fraudolenti e persino ordini di morte. Il tempo del colloquio con il figlio minore non può eccedere i dieci minuti, vale a dire un sesto della durata complessiva del colloquio nel caso in cui esso si svolga in presenza anche di altri famigliari. In base ad una recentissima circolare, adottata il 28 aprile di quest'anno, il colloquio con il figlio minore può svolgersi alla presenza contemporanea dei famigliari adulti dall'altra parte del vetro, in modo da non sottrarre il tempo del colloquio con il minore da quello con gli altri famigliari. Va ricordato, sebbene sia noto, che successive disposizioni hanno allargato la possibilità di effettuare il colloquio senza vetro divisorio ai nipoti in linea retta. Tutti i colloqui sono sempre sottoposti a videoregistrazione e, se autorizzato dalla competente autorità giudiziaria, anche a controllo auditivo. Nel caso di impossibilità a svolgere il colloquio visivo mensile i detenuti possono essere autorizzati - ma solo dopo i primi sei mesi del regime speciale - a svolgere un colloquio telefonico con i famigliari, purché per tale colloquio i famigliari stessi si rechino presso l'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza in modo da consentire l'esatta identificazione degli interlocutori. Non hanno invece limite di numero e di durata, a seguito del recente intervento della Corte Costituzionale, i colloqui con i difensori. I detenuti del 41-*bis*, a partire dal 1998, partecipano alle udienze dei processi attraverso un sistema multivideoconferenza, strumento che ha comportato vantaggi in termini economici e di sicurezza. Per quanto riguarda la procedura che porta all'applicazione del regime del 41-*bis* va ricordato che per l'applicazione di tale regime occorre un decreto motivato del Ministro della giustizia, che può essere adottato in presenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblici, sentito il parere del pubblico ministero, della Direzione Nazionale Antimafia e degli organi di polizia centrali. Normalmente è lo stesso pubblico ministero a chiedere al Ministro l'applicazione del 41-*bis*. Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale di Sorveglianza di Roma. L'esperienza mostra che sostanzialmente tutti i provvedimenti concernenti tale regime vengono impugnati. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma giudica nel merito sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e la sua decisione, nei dieci giorni successivi, è ricorribile per Cassazione dall'interessato e dal pubblico ministero per violazione di legge. Per quanto riguarda la proroga, invece, essa si basa sull'attualità dei motivi che avevano indotto ad emanare l'iniziale provvedimento. E' necessario, dunque, che a seguito di un'accurata istruttoria emerga che il soggetto è capace di mantenere collegamenti con associazioni criminali, terroristiche o eversive. Tale istruttoria, nei sei mesi anteriori alla scadenza del regime del 41-*bis*, prevede il coinvolgimento della competente Direzione Distrettuale Antimafia, della Direzione Nazionale Antimafia e degli organi di polizia ed investigativi, al fine di ottenere un giudizio articolato ed effettivo su tutti quei profili da cui dipende la proroga del decreto di applicazione del 41-*bis*. Il decreto di proroga del Ministro è soggetto alla stessa verifica giurisdizionale da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma prevista per il decreto di prima applicazione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*) esprime perplessità sull'applicazione del regime del 41-*bis* se e nella misura in cui esso fosse utilizzato come strumento per ottenere il pentimento dei detenuti. Riferisce inoltre che nel corso delle visite effettuate dalla Commissione presso gli istituti nei quali si trovavano detenuti sottoposti al regime di 41-*bis* in un caso è stato riferito che tale regime si sarebbe concluso un giorno prima della conclusione della pena. Non convince il fatto che

l'ordinamento possa immaginare che un soggetto il giorno prima sia considerato tanto pericoloso da essere sottoposto al regime del 41-*bis*, e il giorno dopo possa essere libero. Chiede infine spiegazioni in ordine alla collocazione delle telecamere nei reparti con detenuti sottoposti al 41-*bis*.

Il senatore [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda la recente pronuncia del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa (CPT) che chiede il raddoppio del tempo trascorso fuori dalla cella dei detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* e chiede se e in che modo l'Amministrazione penitenziaria potrà dare seguito a tale richiesta. Chiede quindi un commento sul caso di Orazio Paolello che recentemente ha ottenuto i domiciliari, cui sembra verrà assegnato a settembre, a seguito del disagio psichico che gli avrebbero procurato venti anni di carcere a 41-*bis*.

Il presidente [MANCONI](#) nel sottolineare positivamente il fatto che a seguito della circolare del 28 aprile scorso il tempo del colloquio con i figli o i nipoti minori non venga sottratto da quello destinato ai colloqui con gli altri famigliari, chiede dettagli in ordine ai colloqui telefonici tra detenuti sottoposti al 41-*bis* e i famigliari e alla rotazione del personale GOM.

Il dottor PISCITELLO informa di avere consegnato alla Commissione materiale informativo estremamente dettagliato concernente le problematiche del 41-*bis*. Manca però un dato che metta in collegamento il 41-*bis* con i casi di pentimento. Ciò nonostante si può affermare che il numero dei pentiti tra i detenuti che non sono sottoposti al 41-*bis* sia senz'altro superiore. In base alla sua esperienza di magistrato può osservare che la collaborazione non deriva dal regime carcerario cui il soggetto è sottoposto ma da una sua predisposizione preesistente. Per quanto riguarda il fatto che si possa essere rimessi in libertà anche il giorno dopo essere stati sottoposti al 41-*bis* va ricordato che la finalità di tale regime è essenzialmente impedire contatti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza durante il periodo della detenzione. Ribadisce che nei reparti che ospitano detenuti al 41-*bis* le telecamere debbono trovarsi sostanzialmente ovunque, specie nelle aree comuni, e che esse hanno essenzialmente una funzione di controllo e di sicurezza. Peraltro, come ha ricordato nel corso del suo intervento iniziale, il controllo auditivo richiede l'autorizzazione della competente autorità giudiziaria. Quanto al raddoppio delle ore d'aria cui ha fatto cenno il senatore Mazzoni, ricorda che fino ad oggi tale numero ha fatto riferimento a considerazioni pratiche e di sicurezza, sottolineando che in ordine al loro incremento verrà fatta una valutazione e che non vi sono particolari ragioni che impedirebbero di dar corso a quanto richiesto dal CPT. Con riferimento alla vicenda di Orazio Paolello ricorda che essa non è l'unico caso di questo tipo. Quanto ai contatti telefonici tra detenuti sottoposti al 41-*bis* e i famigliari, essi sono alternativi ai colloqui visivi e sono da ricondurre alla eventualità di una detenzione in un luogo distante da quello di residenza della famiglia. Precisa da ultimo che risulta sia rispettata la regola relativa alla rotazione del personale GOM e che, quanto alle strutture penitenziarie che potranno ospitare detenuti sottoposti al 41-*bis*, dopo Nuoro, che lo è già, Cuneo e Novara verranno chiuse, e che verranno aperti reparti negli istituti penitenziari di Sassari e Cagliari.

Il presidente [MANCONI](#) ringrazia il dottor Piscitello e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.